

Le sezioni unite affidano al giudice amministrativo la controversia concernente il rifiuto opposto dalla p.a. all'istanza di riconoscimento del danno da emotrasfusione

Cass. civ., s.u., ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2050 – Pres. Rovelli, Est. Frasca

In tema di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull'interesse all'osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva, sicché l'impugnazione del diniego non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ma in quella del giudice amministrativo, cui spetta decidere, nel merito, se l'atto negativo lede un vero e proprio interesse legittimo o un interesse semplice non giustiziabile.

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte muta orientamento in una materia di particolare delicatezza.

In particolare, dopo aver svolto un'articolata ed attenta disamina della disciplina normativa, la applica al caso di specie, in cui l'amministrazione è addivenuta ad una determinazione negativa in ordine alla possibilità di transarre con la ricorrente e tale determinazione è l'atto dalla stessa parte impugnato dinanzi al giudice amministrativo; in proposito, la Suprema Corte esclude che l'eventuale illegittimità di tale determinazione rispetto alle regole che si è data l'amministrazione e l'eventuale illegittimità derivata dalla ipotetica illegittimità di queste stesse regole integri una lite sul diritto soggettivo al risarcimento che è già oggetto del giudizio pendente davanti all'a.g.o..

Si tratta di una lite che concerne una situazione giuridica soggettiva che la ricorrente assume essere di interesse legittimo, asserendola lesa dalla decisione di non ammetterla al modulo transattivo ricorrente e ciò sulla base delle regole che la stessa amministrazione si è data a livello prima di regolamento nel 2009 e, quindi, con un d.m. del 2012.

In analoghe controversie va ricordato come la giurisprudenza amministrativa negli anni recenti (Cons. Stato, III, [n. 2760/2014](#), [n. 1501/2014](#), [5276/2015](#)) avesse mutato orientamento, nel senso della giurisdizione ordinaria, anche in adesione a pregressi orientamenti della stessa Cassazione.